



# *Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*

*di concerto con*

## *Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

VISTO l'articolo 11, comma 2bis e 2ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*" così' come modificato dall'articolo 41, comma 1, della legge n. 120 del 2020, in materia di Codice Unico di progetto degli investimenti pubblici;

VISTA la delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021;

VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche emesse verso le pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*", ed in particolare l'articolo 4, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "*Codice dei contratti pubblici*";

VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, il quale prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere e alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche e degli interventi correlati;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche", nell'ambito della "Banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP";

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016 con il quale sono state disciplinate le modalità di trasmissione dei documenti contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP);

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, recante "*Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro*";

VISTO in particolare il comma 1 del predetto articolo 2 del predetto decreto-legge n. 103 del 2021, con il quale il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale è nominato Commissario straordinario ai sensi e per gli effetti di cui al citato articolo 4, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 32 del 2019, con il compito di procedere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi ivi specificati, previa valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, garantendone al contempo la coerenza con le indicazioni del Piano morfologico e ambientale della Laguna di Venezia, e dei suoi successivi aggiornamenti;

VISTO inoltre il comma 4 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 103 del 2021, che demanda ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Regione Veneto, di stabilire i termini e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo 2, nonché la quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare, eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico;





SENTITA la Regione Veneto;

## DECRETA

### ART. 1

(Individuazione dei termini e le attività connessi alla realizzazione degli interventi)

1. Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, nominato Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, procede alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei seguenti interventi, previa valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, garantendone la coerenza con le indicazioni del Piano morfologico e ambientale della Laguna di Venezia, e successivi aggiornamenti:

- a) realizzazione di punti di attracco temporanei in numero non superiore a cinque nell'area di Marghera, di cui due disponibili già per la stagione crocieristica 2022, destinati anche alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT;
- b) manutenzione dei canali esistenti;
- c) interventi accessori per il miglioramento dell'accessibilità nautica e della sicurezza della navigazione.

1-bis. L'incarico di Commissario straordinario termina il 31 dicembre 2026 con la consegna degli interventi finanziati al soggetto gestore in via ordinaria. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il termine di cui al periodo precedente può essere prorogato di un ulteriore anno, ai fini dell'attuazione del comma 3, ove ricorrano le condizioni previste dal medesimo comma.

2. Le attività, i termini e il cronoprogramma finanziario relativo agli interventi di cui al comma 1, sono individuate nell'allegato 1, parte integrante del presente decreto. I medesimi interventi devono essere identificati dal CUP ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3.

3. Il Commissario straordinario può promuovere studi idrogeologici, geomorfologici e archeologici volti alla salvaguardia di Venezia e della sua Laguna, qualora nell'attuazione degli interventi lo stesso verifichi eventuali disponibilità rispetto alle risorse autorizzate ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 luglio 2021 n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, derivanti da economie di gara accertate a seguito dell'avvenuto collaudo dell'opera.

4. Il Commissario straordinario può assumere le funzioni di stazione appaltante ed in tal caso è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciali per le spese di funzionamento e di realizzazione degli interventi di cui al comma 1 ai sensi del comma 3bis, dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

### ART. 2

(Supporto tecnico)

1. Per gli interventi individuati nell'articolo 1, il Commissario straordinario, per l'espletamento del suo incarico, può altresì avvalersi dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Il Commissario straordinario, per il supporto tecnico delle attività connesse alla realizzazione dell'opera può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché, di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31





dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nell'ambito della quota percentuale individuata all'articolo 4, comma 2.

3. Il Commissario straordinario può, per lo svolgimento delle proprie attività, nominare fino a due sub commissari. Gli eventuali compensi riconosciuti ai sub-commissari sono determinati in misura singolarmente non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, nell'ambito della quota percentuale individuata all'articolo 4, comma 2.

### ART. 3

#### (Monitoraggio dell'attività)

1. Il Commissario straordinario comunica alla Direzione generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro sei mesi dalla nomina, il cronoprogramma delle attività per gli interventi finanziati.

2. Il Commissario straordinario comunica alla Direzione generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai fini della successiva trasmissione al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto- legge decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, i progetti approvati, il relativo quadro economico, il cronoprogramma dei lavori, in coerenza con il cronoprogramma finanziario di cui all'allegato 1 e il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, segnalando altresì semestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione di ciascuno degli interventi di cui all'articolo 1.

3. Qualora sopravvengano circostanze che impediscono la realizzazione totale o parziale di alcuno degli interventi di cui all'articolo 1, il Commissario straordinario ne dà immediata notizia alla Direzione generale la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

4. Il Commissario straordinario invia alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 31 marzo 2022 e, successivamente, ogni sei mesi, ai fini della successiva trasmissione alle Camere da parte del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, una dettagliata relazione in ordine agli interventi di cui all'articolo 1, recante l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi stessi e le iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità rilevate nel corso del processo di realizzazione.

### ART. 4

#### (Disposizioni finanziarie)

1. Al Commissario straordinario, in ragione dell'incarico attribuito, non spetta alcun compenso gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso spese.

2. La quota percentuale dello 0,96 del quadro economico degli interventi da realizzare fino al 2026, pari a euro 300.000,00 annui, è destinata a finanziare il supporto tecnico per le attività connesse alla realizzazione dell'opera di cui all'articolo 2, comma 2. Tale quota percentuale è aumentabile, in ragione dell'anno di riferimento, del 50 per cento a carico del quadro economico dell'opera, previa autorizzazione della Direzione generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne





del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sulla base di specifiche e motivate esigenze prospettate dal Commissario straordinario..

3. Gli interventi, oggetto del presente decreto, sono attuati con le risorse allo scopo autorizzate dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, 8 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per l'anno 2023, 42 milioni di euro per l'anno 2024, 55 milioni di euro per l'anno 2025 e 35 milioni di euro per l'anno 2026.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, \_\_\_\_\_

IL MINISTRO  
DELLE INFRASTRUTTURE E  
DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

IL MINISTRO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE